

Avv. Lucia Di Salvo
via Notarbartolo, 5 90141 Palermo
tel 091 7302564 fax 091 7304196
p.iva 04600650826 c.f. DSLLCU68E50G273Y
avv.lucia@studiolegaledisalvo.com
PEC: lucia.disalvo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA

Nell'interesse della Dott.ssa **SELENE BOLOGNA**, nata a Castelvetro (TP) il 3 settembre 1992, codice fiscale BLGSLN92P43C286Y, residente in Palermo, via Roma, n.343, rappresentata e difesa giusto mandato da intendersi apposto in calce al presente atto dall'Avv. Lucia Di Salvo (CF.: DSLLCU68E50G273Y – PEC: lucia.disalvo@legalmail.it – FAX: 0917304196), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, nella via Notarbartolo n. 5

CONTRO

La **Regione Siciliana** – in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

La **Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale** - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, i cui Uffici sono siti in via Villareale N. 6 – 90141 Palermo pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it estratto da RegIndE;

FORMEZ PA CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale e amministrativa in Roma Viale Marx, 15 00137 ROMA pec: protocollo@pec.formez.it risultante da Registro IPA ai sensi dell'art. 28 DL 76/2020 attesa la mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 Decreto Legge n. 179/2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 3 bis L. n. 53/1994,

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa **DIANA GRAFFEO**, nata a Palermo il 09.01.1985 e residente in Palermo nella via Edmondo De Amicis n. 15 pec: dianagraffeo@pecavvpa.it estratto da RegIndE

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Del provvedimento del quale si sconoscono gli estremi con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc.1), modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3), e segnatamente per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti;

della scheda di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente unitamente alla presentazione della domanda relative al profilo sopra precisato;

del conseguente elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022, per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti, elenco/graduatoria pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022 (doc. 7);

nonché di tutti gli atti a tale elenco/graduatoria presupposti, quali schede di valutazione anche degli altri candidati, verbali recanti la fissazione di criteri di valutazione dei titoli , etc;

nonché del prefato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, indetto dall'Assessorato resistente con il DDG n. 5039 del 23.12.2021 (doc. 1 atto impugnato) modificato con DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 del pari impugnato ove occorrer possa), per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti nelle parti seguito indicate, anche in ragione dell'applicazione fattane

dall'amministrazione ed in special modo dell'art. 6 del medesimo bando nelle parti di seguito precisate come meglio si dirà

nonché, ove adottato, del provvedimento di cui si sconoscono gli estremi con il quale è stata respinta la richiesta di riesame e di ammissione con riserva inoltrata dalla ricorrente nelle date 11/12 maggio 2022

NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

della ricorrente a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata per il profilo CPI –AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti per il **giorno 25 maggio 2022 ore 10 (sessione unica)**;

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021 è stato indetto dall'Amministrazione resistente il concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc.1).

In data 26 gennaio 2022 è stata pubblicata, sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi, la modifica del prefato bando con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande giusta DDG n. 117 del 21.02.2022 (doc. 3 e 4).

L'odierna ricorrente dott.ssa Selene Bologna, come da documentazione in atti, ha presentato la domanda di partecipazione, tra gli altri profili professionali indicati nel detto bando per il rafforzamento Centri per l'Impiego- Categoria D –funzionari, anche per quello contrassegnato come CPI-AML Specialista del mercato del lavoro a n. 37 posti. (doc. 5 e 6)

In data 10 maggio 2022 l'Amministrazione regionale ha pubblicato, per detto profilo, sul proprio sito l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 7) nonché l'avviso di convocazione e dunque la data prevista per lo svolgimento delle prove scritte indicata nel 25 maggio 2022 ore

10,00 il profilo CPI-AML (doc. 8).

Tuttavia, nonostante la ricorrente avesse dichiarato, in seno alla prefata domanda (doc. 5) il possesso dei seguenti titoli: Laurea Magistrale LMG/01 Giurisprudenza conseguita il 13.07.2015 presso la LUISS Guido Carli Roma con voto 102/110 (doc.9); Diploma di specializzazione per le professioni legali voto 64/70 conseguito in data 12.06.2017 presso Università Guglielmo Marconi – Roma (doc. 10); abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il 16.1.2018 (doc. 11); servizio prestato presso ANPAL Servizi Spa – Palermo dal 1.08.2019 al 23.01.2022 (doc. 12), la stessa non figurava tra gli ammessi.

Né sul sito istituzionale né sulla piattaforma STEP-ONE di FORMEZ PA, la ricorrente rinveniva alcuna notizia sulla valutazione dei propri titoli e, quindi, sulla propria posizione.

In data 11/12 maggio 2022 tramite pec indirizzata al FORMEZ PA e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (Commissione esaminatrice), pertanto, presentava rituale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle valutazioni degli ammessi, quello relativo alla valutazione dei propri titoli e quelli relativi ai criteri di valutazione della “coerenza” dei titoli, chiedendo peraltro l’ammissione con riserva e l’annullamento della propria esclusione.

A tutt’oggi non è stato rilasciato alcun documento né è stato dato riscontro al chiesto riesame e pertanto fin d’ora si fa espressa riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, rilevando l’illegittimità della disposta esclusione della ricorrente per le ragioni che si verranno a rassegnare, con la precisazione che atteso l’imminente svolgimento delle prove concorsuali mercede il presente atto si chiede l’ammissione con riserva al fine di non pregiudicare la posizione della ricorrente.

La mancata ammissione alla prova scritta della ricorrente invero è illegittima alla stregua delle seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA C) D.L. N. 44/202 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST - ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA, INCOERENZA/CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA –ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

Per una migliore intelligenza di quanto occorso nella presente fattispecie e del malgoverno fatto dall'amministrazione regionale delle norme e dei principi sopra elencati, giova ricordare che l'art.10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44, dell'1 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, prevede, per le procedure concorsuali indette nel periodo connotato dalle restrizioni connesse alla pandemia da COVID 19, *“c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”*

Trattandosi di norma eccezionale e derogatoria della disciplina generale sullo svolgimento dei concorsi pubblici le relative disposizioni risultano di stretta interpretazione e rifuggono da ogni estensione ermeneutica.

Di tal ch , la possibilit  di prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti per l'ammissione alle successive fasi concorsuali   consentita esclusivamente per quei titoli che siano *“strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite”* e comunque, **esclusivamente** per i **profili** qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad

elevata specializzazione tecnica.

Come è facile intuire tale peculiare e speciale scansione delle fasi concorsuali, atta a restringere significativamente la partecipazione alle prove concorsuali, trova esclusivo fondamento e giustificazione nella necessità di selezionare a monte non tanto i pur bravi e meritevoli candidati in possesso dei titoli di studio richiesti e coerenti con i profili professionali, quanto invece gli aspiranti in possesso di titoli “legalmente riconosciuti”, soprattutto professionali, “strettamente correlati” al profilo qualificato da alta specializzazione.

In altre parole, viene a prevedersi un primo “filtro” atto a consentire di partecipare alle fasi concorsuali vere e proprie esclusivamente a coloro i quali presentino titoli legalmente riconosciuti dai quali si evinca appunto il conseguimento di specifiche conoscenze, abilità e competenze attraverso percorsi formativi anche di carattere professionale e attraverso esperienze lavorative strettamente correlate ai profili professionali oggetto del bando di concorso (per il profilo prescelto dalla ricorrente: analista del mercato del lavoro).

Ebbene, chiarito quanto precede, dalla lettura del bando appare di tutta evidenza che l’Amministrazione regionale ha qualificato (art. 1 comma 1, con il rinvio alla deliberazione della giunta regionale n. 361\2019) (doc. 1 e 17) i profili in relazione ai quali la ricorrente ha presentato la propria domanda proprio ad **elevata specializzazione tecnica dei profili professionali da reclutare.**

Invero, in ossequio alla deliberazione della Giunta Regionale n. 361\2019 (doc. 17), come detto espressamente richiamata dal bando ove è stata evidenziata proprio «*l'esigenza di reclutare personale già qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'Impiego*».

Dunque, laddove fossero stati applicati in modo rigoroso i precetti normativi sopra ricordati, la ricorrente in possesso dei titoli di studio, professionali e di servizio strettamente correlati ai profili di alta specializzazione messi a concorso, avendo conseguito la laurea Magistrale in

Giurisprudenza , il Diploma di specializzazione nelle Professioni legali e l'abilitazione alla professione di avvocato e avendo svolto la attività di cd "navigator" avrebbe certamente dovuto essere ammessa a partecipare a sostenere la prova del concorso per il profilo predetto, risultando particolarmente qualificata per gli stessi proprio nei termini di legge e secondo le "premesse" fondanti la procedura indetta dall'amministrazione resistente.

Senonchè a fronte di un percorso amministrativo apparentemente ispirato all'impianto normativo sopra ricordato, in modo del tutto immotivato, irrazionale e contraddittorio, dopo avere ribadito all'art. 3 che il concorso sarebbe stato espletato con una "*fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti*" secondo la disciplina prevista nell'art. 6, proprio all'art. 6 del bando ha disposto una inammissibile "limitazione" dei titoli legalmente riconosciuti ai soli titoli di studio, la cui applicazione concreta, in relazione alla platea dei partecipanti, si è tradotta nella illegittima esclusione della ricorrente.

Invero, l'ammissione alla successiva prova scritta, piuttosto che essere limitata ai candidati in possesso di titoli legalmente riconosciuti atti a prefigurare l'alta specializzazione professionale richiesta, è stata estesa e, quasi, "riservata" alla individuazione di candidati in possesso di soli titoli di "studio" senza alcuna specializzazione.

Nello specifico, l'art. 6 del bando rubricato "*valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta*" ha sancito che "*1. Ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, le commissioni, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1 comma 1 sulla base di quelli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti*

*all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4 I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fase concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo **di punti 4 (quattro)** secondo i seguenti criteri:*

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli a quello previsto come requisito per l'ammissione :

0,50 punti per la laurea specialistica e Magistrale ...

0,25 punti per ogni Laurea ...

0,50 per ogni diploma di laurea ...

0,50 per ogni master universitario di primo livello della durata di un anno ...

1,00 per ogni master universitario di II livello della durata di un anno ...;

1,50 punti per ogni dottorato di ricerca se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre ...”.

Il titolo legalmente riconosciuto dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in tutto coerente con i profili di alta specializzazione a concorso (si veda art. 7 comma 2 punto D); ove le materie indicate per il profilo sono tutte prevalentemente afferenti diritto del lavoro e legislazione sociale, legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro etc ...) non risulta inspiegabilmente indicato, nonostante rientri indubitabilmente tra i “titoli legalmente riconosciuti” e segnatamente titolo professionale conseguibile solo in esito al superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense indetto dal Ministero della Giustizia (artt. 46 e 47 L.n. 247/2012), riservato a quanti siano già in possesso della laurea in giurisprudenza (titolo di ammissione al concorso), ed a seguito di un percorso formativo (cd tirocinio professionale) caratterizzato dalla applicazione concreta delle conoscenze acquisite con il percorso universitario “magistrale” appunto in una dimensione pratica e comunque “specializzante”.

Detto tirocinio, ai sensi dell'art. 41 della L.n. 247/2012, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, per un periodo prefissato in mesi 18 del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato. Il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, rimanendo comunque indispensabile la pratica per almeno 6 mesi ai fini del conseguimento dei requisiti per la partecipazione all'esame di Stato.

Non può essere revocato in dubbio che il "titolo" costituito dalla abilitazione alla professione forense, come del resto pacificamente sancito dalla normativa primaria e secondaria, sia "legalmente riconosciuto", come sancito anche fin dal D.A. dell'allora Ass.to EE.LL del 3.02.1992 e smi (doc. 20) e da ultimo dal DPCM n. 78/2018 (doc. 21).

Neppure può essere revocato in dubbio che lo stesso risulti "strettamente correlato" ai profili di alta specializzazione messi a bando, né ben vero che lo stesso sia espressione di una peculiare qualificazione, di tal chè illegittimo risulta l'art. 6 del bando qui espressamente impugnato nella parte in cui esclude l'abilitazione alla professione forense dai titoli legalmente riconosciuti da valutare ai fini dell'ammissione alla prova scritta.

Ai sensi e per gli effetti del ricordato art.10, comma 1, lett. c), trattandosi di un titolo legalmente riconosciuto lo stesso avrebbe dovuto senz'altro essere ricompreso tra quelli previsti dall'art. 6 del bando contestato in parte qua.

Invero, come ricordato lo stesso bando di concorso ha palesato e sia pur con i limiti denunciati espresso la volontà del Governo regionale di volere selezionare figure altamente specializzate, indicando espressamente, nell'art.1 comma 1 le delibere della Giunta regionale nn. 361\2019, 460\2019, 460\2020 e 481\2020 che, fra le altre indicazioni, contenevano quelle, molto dettagliate, relative ai profili professionali ricercati.

In particolare la delibera n. 361/2019 (doc. 17) espone con grande chiarezza e analiticità la descrizione dei profili professionali allegati alla delibera stessa facendone parte integrante.

La lettura delle declaratorie delle figure professionali – Categoria D – per gli specialisti e gli analisti risulta particolarmente eloquente la volontà di selezionare profili altamente evoluti.

Non senza prescindere dal titolo di studio richiesto («**laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale\specialistica**») occorre sottolineare invero che nelle schede dei profili allegati alla prefata delibera si evidenziano:

- le **attività** che il neo assunto sarà chiamato a svolgere per le quali non è sufficiente il solo titolo di studio ovvero il conseguimento di master essendo richiamate attività che presuppongono un'attitudine pratica atta a consentire l'immediato impiego della risorsa senza formazione aggiuntiva;
- le **conoscenze e competenze** che il neo assunto dovrà possedere che certamente presuppongono acquisizione teorico/pratica in relazione alle materie delle posizioni;
- le **competenze trasversali** che il neo assunto dovrà possedere (capacità di lavorare in gruppo, competenze all'uso dei pacchetti informatici specifici per il mercato del lavoro, per esempio,) che ancora una volta richiedono la sperimentazione pratica delle conoscenze teoriche acquisite;
- la **responsabilità e risultati** che il neo assunto dovrà assumere e raggiungere ancora una volta legate alla necessaria attestazione di una applicazione concreta e pratica della formazione conseguita attraverso esperienze professionalizzanti.

Di tal chè risulta evidente che la inammissibile limitazione dei titoli legalmente riconosciuti operata dal contestato art. 6 in parte qua, finisce col rendere evidente il sintomatico sviamento e la violazione dell'impianto normativo e delle stesse motivazioni sottese alla scelta di operare in asserita applicazione (ma come detto in realtà in plateale violazione) dell'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 44/2021, contraddicendo in definitiva le stesse prescrizioni del bando e le precedenti determinazioni della stessa P.A. (appunto la delibera di Giunta n.

361/2019), finendo col ridurre inammissibilmente la platea dei concorrenti con criteri inidonei a selezionare il personale altamente specializzato.

Né la limitazione ai soli titoli di studio con la illegittima esclusione dell'abilitazione ordinistica coerente potrebbe essere neppure "giustificata" da ragioni di semplificazione del procedimento e di snellezza legata alla relativa valutazione, in quanto trattasi appunto del pari di titolo legalmente riconosciuto in relazione al quale non occorre operare verifiche aggiuntive ed ulteriori rispetto a quanto richiesto dai titoli di studio indicati nel ridetto art. 6.

Se infatti, a tutto voler concedere la disamina dei titoli di servizio potrebbe richiedere un più capillare e complesso metodo di valutazione e attribuzione del punteggio, imponendo una verifica più articolata, nel caso dell'abilitazione nessuna differenza è rinvenibile rispetto agli altri titoli attestanti la formazione di studio: (abilitazione si/no e attinenza al profilo si/no alla stregua dei diplomi di specializzazione, master etc inseriti nell'art. 6).

Di tal chè del tutto illogica risulta la discriminazione del ridetto titolo abilitante.

Ne segue che ove fosse stata data compiuta e legittima applicazione alla normativa richiamata nel bando di concorso e alle motivazioni indicate fin dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale, come sopra ricordate, la odierna ricorrente avrebbe senz'altro conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta in ragione dei titoli di studio e dell'abilitazione conseguita.

Ed invero, tenuto conto che il punteggio massimo conseguibile in tale prima fase sarebbe stato pari a 4 punti, tanto da essere stati ammessi allo svolgimento della prova scritta, a pari merito tutti coloro che appunto hanno riportato tale punteggio di 4, la ricorrente stessa avrebbe dovuto ottenere:

per la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 102/110 punti 1,30 (art. 6 a1) e 0,50 (art. 6 a2 primo inciso) per un totale di punti **1,80**;

per il diploma di specializzazione in professioni legali (art. 6 a2) sesto inciso) punti **1,50**;

per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (attinente al profilo a concorso) (art. 7) **punti 1 per un totale di punti 4.30**

Di conseguenza avrebbe certamente dovuto essere ammessa a partecipare alla prova scritta.

Al contrario, l'illegittima esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense dai "titoli legalmente riconosciuti" ritenuti dal bando valutabili ai fini dell'ammissione alla prova predetta (art. 6), non solo ha privato la ricorrente della possibilità di partecipare alla procedura concorsuale per la quale possiede certamente titoli particolarmente qualificanti ma finisce con tradire e violare la stessa ratio della norma sopra citata siccome richiamata da un bando che vorrebbe prefiggersi l'obiettivo di «*reclutare personale già qualificato in grado di potere operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'Impiego*».

La palese irrazionalità, inammissibilità e valenza discriminatoria di quanto fin qui contestato, risulta viepiù evidente ponendo mente alla paradossale conseguenza che l'illegittimo operato dell'amministrazione resistente, limitando i titoli da valutare ai fini della stessa ammissione ai soli "titoli di studio", finisce col privare della possibilità di partecipare proprio quei candidati che come la ricorrente siano in possesso di titoli legalmente riconosciuti attestanti (invece) l'alta qualificazione professionale richiesta!

Pertanto mercè il presente gravame si chiede in via principale che, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, venga riconosciuto il punteggio sopra indicato alla ricorrente in ragione dei titoli dalla medesima posseduti e dichiarati in sede di bando; punteggio utile a consentirne l'ammissione alla prova scritta, attesa la illegittimità dell'art. 6 del bando nella parte in cui tra i titoli legalmente riconosciuti non ha ricompreso anche la abilitazione alla professione ordinistica attinente al profilo (per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 1 dall'art. 7).

Del resto la miglior riprova della fondatezza del presente ricorso si apprezza altresì valutando

analoghe procedure indette dallo Stato (Dipartimento della Funzione Pubblica) (doc. 18), laddove ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44/2021, e quindi della valutazione dei titoli da valorizzare per l'ammissione alla procedura concorsuale, l'omologo art. 6 considera tra i titoli legalmente riconosciuti non solo quelli di studio e professionali ma anche quelli di servizio e lavorativi proprio in coerenza con il livello di peculiare specializzazione richiesto e ricercato dal bando [cfr, per esempio, il bando per il reclutamento di 2800 tecnici al Sud ed, in particolare, l'art. 6 del medesimo ove, oltre alla valutazione dei titoli di studio e formativi, tra cui le abilitazioni professionali sono stati presi in considerazione anche l'esperienza professionale attraverso la valutazione dei rapporti di lavoro subordinati, di collaborazione e professionale nella materia oggetto della specializzazione richiesta in bando. Doc. 18].

Donde l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente.

In nessun caso invero l'esercizio del potere discrezionale, a fronte della inequivoca "scelta" di individuare nei profili messi a bando una elevata specializzazione tecnica, avrebbe potuto consentire di selezionare i candidati da ammettere alle prove concorsuali sulla base dei soli titoli di studio, finendo col penalizzare i candidati dotati dell'alto profilo di specializzazione richiesto dal citato art. 10, comma 1, lett. c), e dunque di fatto, illegittimamente, **escludendo** gli specialisti ovvero quanti in aggiunta ai titoli di studio, abbiano titoli professionali maggiormente corrispondenti alle competenze richieste, senza dar loro neanche la possibilità di essere valutati nella prova scritta, "riservata", in violazione alla normativa che si pretende di applicare, a soggetti sia pur preparati sul piano squisitamente teorico ma senza alcuna qualificazione professionale e/o lavorativa.

L'Amministrazione regionale, contraddicendo la scelta operata di svolgere la procedura concorsuale per le figure ad alta specializzazione, nei fatti ha snaturato e stravolto inammissibilmente la selezione ed ha ottenuto il risultato contrario a quello previsto dal più volte richiama-

to art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 44/2021, introducendo una disparità di “trattamento” tra titoli legalmente riconosciuti e quindi tra i candidati in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

E in tal modo finendo col ridurre oltre ogni ragionevolezza e in modo del tutto incoerente con la finalità perseguita la platea dei partecipanti espungendo proprio quelli dotati di maggiore “specializzazione” nel senso voluto dal legislatore, in insanabile contrasto con ogni principio di buona amministrazione.

L’illegittimità del bando in parte qua ha privato la ricorrente (come tutti coloro che hanno una qualificata esperienza professionale e lavorativa nelle materie del concorso) della ammissione alla prova scritta, nonostante il possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza, del conseguimento di un diploma di specializzazione legale e dell’abilitazione all’esercizio della professione forense e pur avendo svolto, previa selezione pubblica, per più anni l’attività di collaborazione continuata e collaborativa presso l’ANPAL Servizi (Società posseduta dal Ministero del Lavoro), a fronte dell’ammissione di candidati in possesso della sola laurea, anche triennale, e di ulteriori titoli di studio ma carenti sotto il profilo strettamente professionale!

E ciò a tacere della mancata valutazione dei titoli di servizio e di carriera che avrebbero certamente consentito una più adeguata parametrizzazione della griglia predisposta per il “filtro” di ammissione alle prove concorsuali, con un discutibile sbilanciamento verso i titoli di studio.

Donde l’illegittimità dei provvedimenti oggetto di gravame

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA E VECCHIO ORDINAMENTO E DELLA LAUREA TRIENNALE.

Alle superiori considerazioni si aggiunga che richiamata delibera della Giunta regionale n. 361/2019 (doc. 17) aveva sancito, quale requisito di accesso al concorso che ne occupa, la lau-

rea magistrale, quella specialistica e quella cd vecchio ordinamento trattandosi, appunto, di una procedura finalizzata alla copertura di profili professionali ad alta specializzazione.

Il bando in questione, invece, in forza del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, ai fini dell'accesso al concorso ha equiparato anche le lauree brevi.

Tuttavia, in modo inammissibile, nell'art. 6 comma 4, lett. a1), titolato «**punteggi attribuiti al voto di laurea**» non ha previsto la dovuta e doverosa differente “pesatura” delle lauree cd “brevi” rispetto alle lauree magistrali, specialistiche e cd “vecchio ordinamento”, livellandole tutte con la medesima attribuzione di punteggio come segue, in relazione alla votazione conseguita:

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20
- da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60
- da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80
- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00
- da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30
- da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60
- da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00
- da 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50

Di fatto attribuendo a titoli di studio differenti ed espressione di un livello di competenze diversificate uguale pesatura e dunque operandone un inammissibile livellamento ancora una volta non adeguatamente focalizzato per la selezione dei migliori e non rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'equiparazione tra la laurea breve e la laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento di cui al DM 9 luglio 2009 opera ai soli fini **dell'accesso al concorso** e non già ai diversi fini della **valutazione dei titoli**.

Secondo il condivisibile insegnamento del giudice amministrativo «*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresenta-*

to dalla laurea triennale». Ove invece i titoli venissero “livellati” in identica valutazione come operato dall’amministrazione resistente *«si genererebbe un’ illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate».* (cfr. ordinanze del T.A.R. Lazio n. 12613 del 7 dicembre 2021 e n. 530 del 14 febbraio 2022.)

Né vale ad elidere tale disparità la mera attribuzione al punto a2) della medesima disposizione del bando di 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini della ammissione al concorso.

E ciò per l’ovvia considerazione che l’attribuzione di tale risicato punteggio aggiuntivo non consente di riequilibrare la valutazione identica fatta per i due diversi tipi di laurea al comma 4, lett. a1), art. 6 finendo col “premiare” e/o comunque attribuire una pesatura senz’altro potiore a quanti risultino in possesso della sola triennale.

Al contrario avrebbe dovuto operarsi una attribuzione che restituisse in modo proporzionale la diversa “pesatura” delle differenti tipologie di lauree in forza di tal chè ove si volesse ritenere che il punteggio indicato per esempio per la votazione da “66/110 a 75/110 o equivalente” pari punti 0,20 fosse da assegnare alla laurea triennale, la medesima votazione di laurea riportata in esito alla frequenza di laurea Magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di punti 0,33 secondo la seguente proporzione: $0,20 : 3 \text{ (anni)} = X : 5 \text{ (anni)}$ e così via.

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata disparità di trattamento fra i diversi candidati che hanno partecipato con due tipologie di lauree diverse, la ricorrente ha subito una inammissibile decurtazione del punteggio spettante che ove non perpetrata le avrebbe consentito di partecipare alla prova scritta!.

Infatti stante la votazione di laurea magistrale dalla medesima ricorrente conseguita pari a 102, applicando la corretta parametrizzazione in ragione delle indicazioni del bando, il corretto punteggio da attribuire non avrebbe dovuto essere pari ad 1,30 ma 2,16 ($1,30:3=X:5$ dove X è uguale a 2,16).

Donde un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare dell'art. 6, comma 4 lettera a1) nella parte in cui non differenzia il punteggio per il voto di laurea in ragione della tipologia come sopra indicata.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO ULTERIORE PROFILO - ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Atteso il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti, allo stato la ricorrente non è in grado di poter verificare, in ogni caso, la correttezza della valutazione operata con riferimento alla ammissione degli altri candidati nonché dunque eventuali ulteriori profili di illegittimità della propria esclusione dalla prova pratica.

Invero, l'art. 6 del bando, all'uopo, al comma 4, sub a) prevede, ai punti 4, 5 e 6, l'attribuzione di punteggi in relazione al possesso dei titoli ivi previsti (master di primo e secondo livello, diploma di specializzazione) ma solo purchè «**coerenti**» con il profilo professionale richiesto e «**inerenti**» alle materie indicate per il profilo stesso.

Tuttavia, il bando non precisa quali siano i criteri della valutazione di «**coerenza**» e di «**inerenza**»

E' tuttavia evidente che siffatti criteri avrebbero dovuto essere fissati quanto meno in prima seduta dalla Commissione, onde assicurare la trasparenza e riconoscibilità della relativa applicazione, ed evitare ancora una volta di penalizzare quanti siano in possesso di titoli inerenti e coerenti, magari scalzati da soggetti in possesso di una pletora di titoli non coerenti né inerenti nel senso sopra precisato.

Allo stato non si è in possesso della documentazione richiesta e pertanto non si conosce se e in che modo è stata rispettata la previsione della attribuzione di punteggio esclusivamente a titoli coerenti con il profilo a concorso e inerenti le materie indicate per lo stesso, se dette valutazioni siano state operate dalla Commissione nominata, ovvero in tutto (e per ciò in modo illegittimo!) demandate al FORMEZ, nonostante si tratti in definitiva di uno snodo valutativo di fatto fondamentale per la procedura segnando appunto l'ammissione o meno alla partecipazione! E ciò con le evidenti refluenze sulla legittimità della procedura atteso che, costituisce *ius receptum* che detti criteri avrebbero dovuto essere adottati ed esplicitati da parte della commissione esaminatrice prima della loro utilizzazione nonché essere portati a conoscenza dei partecipanti in quanto è fin troppo evidente che, una determinazione "successiva" alla conoscenza dei nominativi dei candidati e della loro posizione in graduatoria, non risulterebbe -a tacer d'altro- consona ai canoni di trasparenza ed imparzialità che devono connotare l'operato della PA.

Né risulterebbe in linea con le stesse previsioni del bando e lo sbarramento costituito dalla valutazione dei titoli di cui al ridetto art. 6, operare siffatta verifica di «**coerenza**» e di «**inerenza**» a valle del superamento della prova scritta, quando cioè siano di fatto già stati esclusi, con modalità in tutto illegittime ed inammissibili, concorrenti che come la ricorrente aveva *ab initio* "speso" i titoli utili e corrispondenti alle richieste del bando!

In tal modo vanificando la procedura concorsuale laddove venisse accertato solo in un secondo momento che alcuni candidati ammessi alla prova scritta non risultino in possesso di titoli «**coerenti e inerenti**» e dunque non "ammissibili" neanche alla fase dello svolgimento della prova scritta e che il punteggio a questo punto illegittimamente assegnato agli stessi abbia comportato l'esclusione di candidati idonei!

E tale ipotesi non è affatto remota.

Infatti si provi a pensare a tutti i master di primo e secondo livello in materia tributaria, bancaria, ambientale, sanitaria, internazionale, e tanti altri ancora che saranno stati indicati dai candidati, disorientati dalla assenza di una chiara indicazione sul punto nel bando e dalla mancata predisposizione dei criteri!

E' plausibile ritenere che ogni candidato si sia determinato a indicare tutti i titoli specialistici in suo possesso, rimettendosi alla Commissione per la loro valutazione (sic!!!).

Nella sostanza la Commissione esaminatrice e non certo il FORMEZ PA come sembrerebbe essere avvenuto illegittimamente, nel caso in esame, in ragione dei tempi intercorsi tra la data di scadenza per la presentazione della domanda e la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, avrebbe dovuto **prima** fissare i criteri non predeterminati dal bando; **quindi** valutare la «**coerenza**» dei titoli prodotti da tutti i partecipanti al concorso e, solo all'esito di siffatte operazioni, stilare la graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

Ma su ciò si tornerà una volta ottenuta la documentazione richiesta con la istanza di accesso agli atti, facendo allo stato espressa riserva di eventuali motivi aggiunti di ricorso.

In ogni caso, per quanto fin qui esposto, appare evidente che la dott.ssa Bologna, sia pur a tutt'oggi non nelle condizioni di conoscere il punteggio attribuito, avrebbe dovuto essere ammessa alla prova selettiva, avendo presentato titoli in tutto coerenti e inerenti alle prescrizioni del bando, gravate *in partibus quibus*, con il presente gravame e dunque dovendo necessariamente conseguire il massimo del punteggio all'uopo previsto dal bando.

Pertanto, si ripete, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in ordine alle valutazioni comparative sul *quomodo* di attribuzione dei punteggi ad altri candidati anche con riferimento al parametro della «**coerenza e inerenza**», nonché in ragione del punteggio effettivamente conseguito dalla ricorrente per i titoli dalla stessa posseduti (sia di ingresso, che di ulteriore specializzazione) con quelli posseduti dai candidati ammessi alla prova scritta.

In definitiva la odierna ricorrente avrebbe dovuto quanto meno conseguire, e ciò si rivendica col presente ricorso anche in ragione dell'accoglimento delle superiori censure

- Laurea magistrale LUISS con 102: punteggio 2,16 (a1) +0,50 (a2)= 2,66;
- Diploma biennale di specializzazione nelle professioni legali: punteggio 1,50;
- Abilitazione avvocato e esercizio della professione: 1,00;
- Attività lavorativa nel settore specifico del bando per quasi tre anni svolta presso l'ANPAL Servizi (società pubblica del Ministero del Lavoro): non valutata.

Con superamento in ogni caso della soglia massima prevista in punti 4 conseguendo: 4,30

punti (nel caso di solo accoglimento del solo primo motivo di ricorso) ovvero 4,16 (nel caso di accoglimento del solo secondo motivo di ricorso) o ancora di 5,16 (nel caso di accoglimento di entrambi i motivi) e dovendo dunque essere ammessa alla fase successiva per il profilo in questione.

Dagli elenchi pubblicati risulta infatti che nel profilo CPI-AML Specialista del mercato del lavoro sono stati ammessi tutti coloro che abbiano conseguito punti 4.

Di tal che la posizione della ricorrente sarebbe in ogni caso risultata potiore o comunque a pari merito e dunque utile a consentirne l'ammissione alla prova scritta.

Donde la fondatezza del presente gravame

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

In disparte quanto già rappresentato in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* a supporto della pretesa azionata, deve altresì sottolinearsi la evidente ricorrenza del *periculum in mora*.

Ed invero essendo già state calendarizzate le prove scritte per il **prossimo 25 maggio 2022 in sessione unica** è di tutta evidenza che la mancata ammissione con riserva della ricorrente la priverebbe della possibilità di partecipare al concorso in piena parità con gli altri concorrenti e che dunque in difetto di una decisione cautelare in ogni caso il provvedimento di esclusione determinerebbe l'effetto irreparabile di privare la ricorrente della partecipazione contestuale alla prova in questione.

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, la partecipazione della ricorrente con riserva alla prova scritta consentirebbe il mantenimento della *res adhuc integra* senza alcun aggravio e/o ritardo per l'intera procedura, evitando peraltro che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino posizioni differenziate e confliggenti allo stato non ancora determinatesi o comunque evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di essere ammessa a partecipare al concorso e sostenere le relative prove alle medesime condizioni di tutti gli altri partecipanti.

RICHIESTA PROVVEDIMENTO EX ART. 56 CPA

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente la sussistenza di motivate esigenze di estrema gravità ed urgenza che, per di più, non consentono neppure la dilazione fino alla data della fissazione ordinaria della udienza camerale per la trattazione collegiale della presente istanza quando già il provvedimento impugnato avrebbe sostanzialmente prodotto per intero i propri effetti lesivi impedendo la partecipazione alla prova scritta che si terrà per tutti i partecipanti al concorso in sessione unica il **prossimo 25 maggio 2022**.

In relazione a siffatte motivate esigenze si chiede, dunque, di voler disporre di misure cautelari provvisorie, anche in assenza di contraddittorio;

Per questi motivi e con espressa riserva di motivi aggiunti nonché di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE E CODESTO ECC.MO TAR

Ciascuno per quanto di competenza

In via preliminare, accogliere la richiesta di adozione della misura cautelare provvisoria della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato da concedersi dall'Ecc.mo Presidente ex art. 56 C.P.A. nella ritenuta concorrenza dei presupposti di legge per l'effetto ammettendo con riserva l'odierna ricorrente alla partecipazione alla prova scritta per il profilo CPI – AML (Analista del mercato lavoro) a n. 37 posti fissata per **il giorno 25 maggio 2022 ore 10** (sessione unica);

in ogni caso, in esito alla celebrazione della udienza camerale, accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati confermando l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte predette ovvero in ogni caso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati imponendo all'amministrazione di sospendere le procedure concorsuali e riesaminare il proprio operato alla luce dei motivi di ricorso;

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale sopra indicata per il profilo precisato.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Avv. Lucia Di Salvo

Palermo 20.05.2022

Avv. Lucia Di Salvo

Firmato digitalmente da: Lucia Di Salvo
Data: 23/05/2022 08:59:47

La sottoscritta Avv. Lucia Di Salvo, quale difensore e procuratore costituito nell'interesse della Dott.ssa Bologna Selene attesta ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico del ricorso introduttivo presente nel fascicolo del giudizio recante RG n. 866/2022 pendente innanzi al TAR Sicilia Palermo Sez. II da cui è tratta